

Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro **Avvocati**

CIRCOLARE DI STUDIO

25/2020

Soci

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA Dottore Commercialista Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

LUCA MONTALI Dottore Commercialista Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI Dottore Commercialista Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

PAOLO DELTETT Avvocato

ANGELICA CISARRI Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI Dottore Commercialista Revisore Contabile

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI

SARA SEGANTINI Avvocato

FILIPPO MATTIOLI Avvocato

MARTINA PATTI

Parma, 24 marzo 2020

OGGETTO: Credito di imposta per botteghe e negozi.

L'art. 65 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) del 17 marzo 2020, nell'ottica di adottare misure di sostegno alle imprese e ai cittadini, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L'agevolazione in parola:

- (i) non si applica alle attività essenziali ricomprese nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- (ii) è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri debiti tributari;
- non presuppone il preventivo pagamento del canone.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito di imposta, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020 (Risoluzione n. 13/E del 20.3.2020).

Si segnala, infine, che il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere l'applicazione di tale agevolazione ai canoni nascenti da contratti di affitto di ramo d'azienda.

Ad oggi, non è stato chiarito se nel caso in cui il locatore e il conduttore concludano un accordo di riduzione del canone per il mese di marzo 2020, il credito di imposta debba essere calcolato sul canone così rideterminato.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Filippo Mattioli

Stradello Marche 6

Tel.: +39 0521 23 7578 Fax.: +39 0521 23 6840 CF/P.IVA: 02 431900345